

RG n. 11/2020

RSP. 488/226



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da VANGELISTI FRANCESCO (cf: VNGFNC50E08G224Y) nato a Padova (PD) il 8.5.1950 e residente in Pennabilli (RN);

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012, in base a quanto disposto dalla Legge n.117/2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14.08.2009, in forza della quale il comune di Pennabilli è entrato a far parte della provincia di Rimini;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonchè la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che analoga domanda di ammissione alla procedura ex art. 14 quinquies l. n. 3/12 è stata depositata dal coniuge CESARI MARIA GRAZIA (rg n. 10/2020);

ritenuto, dunque, che le spese indicate in ciascuna procedura per il proprio sostentamento quotidiano (ossia, euro 600,00 mensili per alimenti, euro 350,00 per utenze, euro 500 per spese mediche e varie) debbano essere considerate uniche per entrambe le procedure (ossia euro 1450 complessivi da suddividere in euro 775 per ciascuna procedura);

considerato, di contro, che allo stato non può essere considerata la spesa che in futuro si sosterrà a titolo di canone di affitto non essendo un onere attuale;



che, dunque, al momento della vendita dell'immobile e sottoscrizione di contratto di affitto sarà onere del Liquidatore fare istanza per la modifica di quanto in questa sede statuito ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 let. b) legge n. 3/2012;

preso atto che il figlio- come si apprende nella relazione dell'OCC – gode di assegno mensile di circa euro 200,00;

considerato equo consentire all'istante trattenere la sola pensione INPS (euro 878,00) erogata dallo Stato Italiano;

ritenuto equo ripartire le spese prededucibili in egual misura su entrambe le procedure;

considerato al riguardo che sarà onere del Liquidatore in sede di formazione del passivo ex art. 14 octies l n. 3/12 verificare la congruità degli importi richiesti dai professionisti che hanno fornito assistenza all'istante nella procedura di sovraindebitamento (e in particolare, il legale e il commercialista) in relazione non solo alla complessità o meno della ricostruzione della situazione debitoria dell'istante ma anche in considerazione della procedura scelta di composizione della crisi e del numero dei beni coinvolti;

considerato altresì che le competenze dell'OCC e del Liquidatore dovranno essere determinate alla luce del decreto di cui all'art. 15 co. 3 l. n. 3/2012, tenuto anche conto che la relazione dell'OCC non presenta profili di novità o approfondimenti di rilievo rispetto al ricorso presentato;

ritenuto, infine, quanto alla vendita dell'immobile in comproprietà dei coniugi che non sia possibile nell'ambito della procedura di liquidazione vendere a trattativa privata, giusto il disposto di cui all'art. 14 novies co. 2 l n. 3/12;

conseguentemente sarà cura del Liquidatore indire procedure competitive ponendo a base d'asta il prezzo di stima dell'immobile di euro 85.000,00;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di VANGELISTI FRANCESCO (cf: VNGFNC50E08G224Y) nato a Padova (PD) il 8.5.1950 e residente in Pennabilli (RN);

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott.ssa GESSAROLI SIMONA con studio in Rimini, via Gambalunga n. 85;



DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda e il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

che il bene immobile sia messo nella disponibilità del liquidatore al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento del bene, autorizzandone l'utilizzo da parte del debitore sino a tale momento

DISPONE

Che l'istante trattenga, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) la somma percepita a titolo di pensione INPS (euro 878,00 al mese)

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 12.10.2020

Il Giudice delegato
Dott.ssa Rossi Silvia

